



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

Settore Tutela dell'Ambiente
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

05 - 02

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010 1008179 17/12/2010

Mittente: Contenzioso Civile e Penale

Rassegnatario: Tutela dell'Ambiente

Classifica: 4 1 1



N. Pratica CC-2642/2004

Oggetto: Atto di citazione Del Giudice Roberto
c/ Regione Campania.-
Tribunale di Napoli

In relazione alla pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di competenza di codesta amministrazione ai sensi della normativa vigente, si trasmette copia della sentenza n. 10100/10 del Tribunale di Napoli con invito a provvedere al pagamento per evitare ulteriori spese.

Giunta Regionale della Campania SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE
23 DIC. 2010
PRESA IN CARICO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Andrea Conte -

Avv. Letizia/rc

10100/10



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rep 14219

Il Tribunale di Napoli - VIII Sezione Civile - nella persona del giudice
monocratico, dott. Mauro Criscuolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 19468 del Ruolo Generale degli affari
contenziosi dell'anno 2004, avente ad

OGGETTO: contratto d'opera intellettuale

TRA

Del Giudice Roberto, rapp.to e difeso, giusta mandato a margine
dell'atto di citazione dall'avv. Aldo Papa, ed elett.te domiciliato in
Napoli alla via C. Poerio n. 15, presso lo studio dell'avv. Raffaele De
Sena.

OGGETTO:

**Contratto d'opera
intellettuale**

ATTORE

E

Regione Campania in persona del Presidente della Giunta p.t., con
sede in Napoli alla via S. Lucia n. 80.

CONVENUTA - CONTUMACE

E

Futura S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Furore alla
via Mola n. 19.

CONVENUTA - CONTUMACE

Allegato
N. 1
Avv. *Refa*

CORRISPONTO

DIR

REGISTR. ZIONE

Via Battistone
32 Caserta

20523

CONCLUSIONI

All'udienza del 17 giugno 2010, l'attore concludeva riportandosi alle conclusioni dell'atto di citazione, impugnando per quanto di ragione le conclusioni di cui alla CTU.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel presente giudizio, l'attore, assumendo di essere stato nominato componente della Commissione di Alta Vigilanza incaricata di verificare e vigilare sul progetto di realizzazione di un impianto sportivo turistico in Furore, deduce che, pur avendo svolto tale incarico, non riceveva il corrispettivo per l'attività prestata, sebbene con la società concessionaria avesse concordato come importo del suo avere la somma di £. 13.516.800, importo per il quale aveva emesso regolare fattura, sulla quale la società convenuta aveva anche versato la ritenuta d'acconto.

Ciò premesso, invocando i provvedimenti amministrativi che hanno portato alla realizzazione di tale complesso ed alla sua nomina, ha chiesto condannarsi i convenuti, anche in solido, al pagamento del suo compenso, ovvero alla minor somma di € 6.980,84.

Alla luce della documentazione versata in atti appare pacifico che l'attore è stato effettivamente nominato componente della CAV incaricata di verificare l'esatto svolgimento delle attività del progetto finanziato e la rispondenza dei risultati e beni prodotti agli obiettivi indicati nel progetto stesso, nonché alla verifica e alla certificazione delle relazioni trimestrali redatte sulla base dei dati, come altrettanto pacifico emerge che l'attore abbia effettivamente svolto l'attività per



[Handwritten signature]

la quale era stato nominato con decreto del Presidente della Regione Campanai n. 9411 del 17 giugno 1999.

Tuttavia appare incerta l'individuazione del soggetto effettivamente tenuto al pagamento dei compensi.

Giova a tal riguardo prendere le mosse dall'originaria convenzione intercorsa tra il Ministero dell'Ambiente (originario soggetto finanziatore del progetto, cui nelle more è succeduta la Regione Campania in virtù del D. Lgs. n. 112/1998 e del decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 agosto 1998 che ha trasferito a quest'ultima le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle attività di esecuzione del progetto per cui è causa) che all'art. 15, nel prevedere la Commissione di Collaudo, disponeva che le spese e gli onorari per il funzionamento della stessa sarebbero rimasti a carico della società Futura.

Tale convenzione però è stata oggetto di osservazioni critiche da parte della Corte dei Conti, la quale evidenziava che la commissione in esame, nella fattispecie, agiva come organo di supporto dell'Amministrazione, operando quindi nell'esclusivo interesse di quest'ultima.

Da ciò faceva quindi discendere che era necessario fare applicazione delle previsioni di cui al D.P.R. n. 5 del 1956 e che le spese di funzionamento dovevano essere erogate da parte della stessa Amministrazione a carico del proprio bilancio, ferma restando poi la riduzione del corrispettivo erogato alla Futura per un importo corrispondente all'entità degli oneri in questione.

Appare chiaro quindi, che secondo la tesi sostenuta dalla Corte dei Conti, il corrispettivo andava versato direttamente dall'amministrazione ai componenti della Commissione, ma che lo stesso sarebbe stato recuperato, riducendo la somma dovuta alla Futura quale corrispettivo per l'attività svolta, in misura corrispondente alle somme versate ai componenti della Commissione.

Emerge altresì che il Ministero, adeguandosi alle indicazioni fornite dall'organo di controllo, ha modificato il testo delle convenzioni, sicchè, pur non essendo stato prodotto il testo modificato delle convenzioni, deve ritenersi che la precisa volontà di adeguarsi alle prescrizioni della Corte dei Conti, abbia portato a prevedere che sia il Ministero, ed oggi la Regione, il soggetto tenuto ad adempiere l'obbligazione di pagamento degli onorari in favore dei professionisti componenti la CAV.

La Regione, quindi con il menzionato decreto n. 9411 del 17 giugno 1999, si adeguava alle osservazioni della Corte dei Conti prevedendo che i compensi andavano calcolati in base alle previsioni di cui al citato D.P.R. n. 5/56, ma successivamente con la delibera n. 1603 del 9 marzo 2000 aumentava l'importo del fondo costituito per il pagamento delle obbligazioni in esame, aggiungendo che i compensi per i componenti della CAV sarebbero stati determinati facendo riferimento alle tariffe professionali degli Architetti e degli Ingegneri come previsto dall'art. 210 del reg. di attuazione della legge Merloni per i compensi spettanti ai collaudatori.



La stessa delibera aggiunge altresì che si sarebbe provveduto al pagamento dei compensi in questione con atto monocratico, confermandosi quindi che trattasi di obbligo facente capo direttamente alla Regione, e sconfessandosi quindi in maniera evidente le asserzioni contenute nella missiva inoltrata dalla stessa Regione - Area Generale di Coordinamento Ecologia Tutela dell'Ambiente, recante la data del 21 febbraio 2002, nella quale, trascurandosi del tutto il tenore inequivoco dei documenti sopra riportati, si sostiene che il Del Giudice avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese nei confronti della Futura.

In conclusione, tenuto conto del complessivo materiale probatorio in atti, deve ritenersi che unico soggetto tenuto al pagamento nei confronti dell'attore sia la Regione Campania, e che i compensi debbano essere determinati sulla base dei criteri di cui alla delibera del 9 marzo 2000 n. 1603.

La domanda avanzata nei confronti della Futura S.p.A. deve pertanto essere rigettata, a nulla rilevando che la stessa abbia eventualmente concordato l'importo della fattura n. 6 del 28 settembre 2000, invocata da parte attrice, atteso che trattasi eventualmente di accordo (non provato) intervenuto con un soggetto diverso dall'effettivo debitore, ed avvenuto in base a criteri di calcolo (metodo delle vacanze) diverso da quello invece imposto dalla citata delibera della Regione.

Passando alla determinazione dell'importo effettivamente dovuto, ritiene il Tribunale che appaia assolutamente corretto il criterio seguito

dal CTU nominato, ing. Elio Cobror, il quale si è attenuto alla tariffa professionale degli Ingegneri ed architetti così come richiamata dall'art. 210 del reg. di attuazione della legge Merloni, prendendo come base di calcolo l'importo dello stato finale dei lavori, ed avendo anche proceduto all'aumento in misura del 25 % per ogni componente della Commissione successivo al primo (si veda pag. 8 della CTU laddove facendosi riferimento ai collaudatori esterni - come appunto i componenti della CAV - si è moltiplicato l'importo per 1,50, aggiungendosi cioè l'importo del 50 % corrispondente al fatto che i componenti della commissione erano tre e che quindi l'aumento del 25 % andava calcolato solo due volte).

La Regione Campania va pertanto condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.571,39, così come indicata dal CTU nell'elaborato peritale, comprensiva anche del rimborso spese forfettariamente determinato, il tutto oltre IVA e CP, come per legge.

Quanto al pregiudizio da ritardo nella corresponsione degli onorari, trova applicazione la previsione di cui all'art. 9 della legge n. 143 del 1949 che espressamente dispone che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

Trattasi quindi di interessi qualificati come legali, e come tali da attribuire anche in assenza di una formale richiesta, il cui importo è superiore al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c.; peraltro trovando applicazione la previsione di cui all'art. 1224 c.c., era specifico



onere dell'attore dimostrare che il ritardo abbia determinato un pregiudizio di entità superiore rispetto a quanto già attribuito per effetto degli interessi come sopra determinati.

In definitiva la Regione Campania va condannata al pagamento in favore del Del Giudice della somma di € 5.571,39, oltre IVA e CP come per legge, oltre interessi ex art. 9 della legge n. 143 del 1949 a far data dalla messa in mora risalente alla data dell'11 febbraio 2002 al saldo.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e la Regione e si liquidano come da dispositivo che segue.

Nulla per le spese nei rapporti tra l'attore e la Futura S.p.A., attesa la contumacia di quest'ultima.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – Ottava Sezione civile - definitivamente pronunciando sulle domande, proposte come in narrativa, così provvede:



1. Condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Del Giudice Roberto della somma di € 5.571,39, oltre interessi ex art. 9 della legge n. 143 del 1949 a far data dall'11 febbraio 2002 al saldo, IVA e CP come per legge;
2. Rigetta la domanda proposta nei confronti della Futura S.p.A.
3. Condanna la Regione Campania al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in € 1.400,00 per spese vive (ivi incluse spese di CTU), € 1300,00 per onorari, €

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari, che
ed a chiunque operi di mettere in esecuzione
Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali de
za pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.
La presente copia composta di roni, conforme al
suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta di

Napoli,

- 5 NOV. 2010



Il Direttore Sez. Cancelleria

[Signature]

La presente copia è conforme alla copia esecutiva
rilasciata in data 2010.....

Napoli



Il Direttore Sez. Cancelleria

ANTONIO GIOI
11271 Rosarno

[Signature]

Aol istanza dell'ing. Dec. G. Galie Roberto ed al
re. chieste dell'ing. Angelo Pepe s. nat. P. ch. 20 men.
La svestese sentenza della Regione Campania, in
persona dell'ing. Legale rappresentante p. t., con sede
in 80132 Napoli e della r. e s. 10000 n: 81.

U. E. - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
to Uff. Giud. ho not. per il presente atto ad
destinazione mediana. (copia di copia a mani
coll'imoleghe)

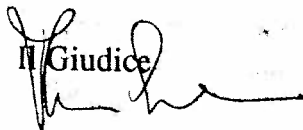
RA

26 NOV 2010

UFFICIO GIUDIZIARIO
418

1100,00 per diritti, oltre 12,5 % su diritti ed onorari, IVA e
CPA come per legge;

4. Nulla per le spese nei rapporti tra l'attore e la Futura S.p.A..
Napoli, così deciso il 7/10/2010.

Il Giudice


La presente sentenza è stata depositata
IN CANCELLERIA oggi 7 OTT 2010

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa M. Consiglia Ruggieri
